

Bruxelles, 17 giugno 2026
(OR. en)

10155/26

IXIM 125
JAI 756
ENFOPOL 209
CH 23
FL 18

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio concernente la determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere alla Svizzera e al Liechtenstein i dati personali relativi ai dati dattiloscopici - Adozione

1. *L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio¹, nonché l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio² ("accordi") prevedono la possibilità di*

¹ GU L 328 del 22.12.2022, pag. 94.

² GU L 328 del 22.12.2022, pag. 96.

cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall'altra, per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli.

2. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, di entrambi gli accordi, la trasmissione di dati personali da parte degli Stati membri ai sensi dei medesimi accordi avviene solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della *decisione 2008/615/GAI del Consiglio*³ nella legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein. Per accertare se tale sia il caso, saranno effettuate una visita di valutazione e un'esperienza pilota, analoghe a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell'allegato della *decisione 2008/616/GAI*⁴.
3. Il 21 gennaio 2026 la Svizzera e il Liechtenstein sono stati sottoposti a tale visita di valutazione comune per quanto riguarda le consultazioni automatizzate di dati dattiloscopici.
4. Nella riunione del 22 aprile 2026, il gruppo "Scambio di informazioni in ambito GAI" (IXIM) ha approvato una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati della visita di valutazione comune e dell'esperienza pilota che ha avuto luogo nel quadro della valutazione. La relazione ha concluso che gli aspetti che consentono lo scambio automatizzato di dati dattiloscopici con gli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera e dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo tra l'UE e il Principato del Liechtenstein sono stati attuati con successo dalla Svizzera e dal Liechtenstein a livello giuridico, operativo e tecnico.
5. Poiché la Svizzera e il Liechtenstein soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, degli accordi, tali paesi dovrebbero poter ricevere i dati personali comunicati dagli Stati membri ai sensi degli accordi.
6. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, terzo comma, di entrambi gli accordi, al Consiglio sono conferite competenze di esecuzione al fine di determinare la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono comunicare dati personali alla Svizzera e al Liechtenstein.

³ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁴ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

7. Alla luce di quanto precede e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:

- adottare, tra i punti "A", il progetto di *decisione di esecuzione del Consiglio concernente la determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere alla Svizzera e al Liechtenstein i dati personali relativi ai dati dattiloscopici*, che figura nel documento 10088/26;
 - convenire che il testo della decisione di esecuzione del Consiglio sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
-